

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1232 del 09/03/2017
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE, AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA CORSO D'ACQUA: TORRENTE IDICE COMUNE: CASTENASO TITOLARE: SOCIETA' AGRICOLA MENGOLI RINO, MAURO E GIANNI SS CODICE PRATICA N. BOPPA1815
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1288 del 09/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno nove MARZO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.



## **STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA (SAC)**

---

**OGGETTO:** CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE, AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

**CORSO D'ACQUA:** TORRENTE IDICE

**COMUNE:** CASTENASO

**TITOLARE:** SOCIETA' AGRICOLA MENGOLI RINO, MAURO E GIANNI SS

**CODICE PRATICA N.** BOPPA1815

### **IL DIRIGENTE**

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) n. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE

con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 88/2016 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;

- la Delibera dello scrivente Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 799/2016 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/11/2016;

**viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del

DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

**viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011 e con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art.8 della LR n.2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

**vista** l'istanza assunta agli atti al Prot. n. 8545 del 14/06/2001 (procedimento BOPPA1815), con la quale la ditta

individuale MINGOLI RINO, C.F./P.IVA:  
MNGRNI34M06C292A/00266121201, con sede legale in comune di  
Castenaso in Via Bagnarese 3, ha chiesto la concessione al  
prelievo di acqua pubblica superficiale dal torrente Idice,  
nel punto antistante il terreno identificato al Nuovo Catasto  
Terreni (NCT) del comune di Castenaso al Foglio 10 mappale  
86, con una portata massima di 13 l/s per complessivi 11000  
metri cubi/anno (mc/a), ad uso irrigazione agricola;

**vista** la Determina n. 6295 del 03/06/2003, con la quale  
l'ex Servizio Tecnico di Bacino Reno ha autorizzato la  
suddetta ditta al prelievo richiesto, in via provvisoria fino  
alla conclusione del procedimento relativo alla domanda  
presentata, con decorrenza dal 01/01/2001;

**visto** l'interesse espresso dalla suddetta ditta al  
rilascio della concessione richiesta, con presentazione di  
ulteriore ed analoga istanza assunta agli atti al Prot.  
n.1077305 del 22/12/2006;

**viste** le integrazioni assunte agli atti al Prot. n.  
PG.2015.789664 del 27/10/2015 con le quali la ditta istante:

- ha comunicato la variazione anagrafica del richiedente in  
SOCIETA' AGRICOLA MINGOLI RINO, MAURO E GIANNI SS,  
C.F./P.IVA:02257331203, con sede legale in comune di  
Castenaso in Via Bagnarese 3,

- ha aggiornato la richiesta di fabbisogno idrico in 20.250  
mc/a, con una portata massima di 26,7 l/s, per irrigare circa  
37 ha di terreno, mediante impianto di irrigazione a pioggia,  
da maggio ad agosto;

- ha descritto l'opera di presa consistente in una pompa  
sommersa nel torrente Idice, in un punto in sponda sinistra  
antistante il terreno identificato al NCT del comune di  
Castenaso al Foglio 15 mappale 22, collegata a tubazioni di  
adduzione alla rete irrigua aziendale interrate,  
attraversanti l'area demaniale;

**vista** la domanda di concessione di area demaniale per  
l'occupazione con l'opera di presa, assunta agli atti al  
Prot. n. PG.2016.40255 del 26/01/2016 (procedimento  
BO16T0011);

**considerato** che:

- l'istanza di concessione di acque pubbliche è assoggettata  
al procedimento disciplinato dal titolo II del RR 41/2001 ed,  
in particolare che, ai sensi dell'art. 23 del RR 41/2001, in

caso di occupazione di aree demaniali con l'opera di presa, è rilasciata una unica concessione sia per per la derivazione dell'acqua che per l'occupazione dell'area, con canone da corrispondere per la sola concessione idrica;

- per l'occupazione dell'area demaniale è necessario acquisire il parere dell'Autorità idraulica competente, ai sensi del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;

**dato atto** che:

- a seguito della pubblicazione della domanda presentata sul BURERT n. 31 del 10/02/2016 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio di concessione;

- la derivazione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette, né rientra nel campo di applicazione della DGR n. 1191/007;

**preso atto** della mancata trasmissione da parte della Città Metropolitana di Bologna del parere di competenza richiesto con nota Prot. n. PG/2016/51434 del 29/01/2016 che, pertanto, si intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 2 della Legge 124/2015;

**preso atto** del parere dell'Autorità di Bacino del Reno, acquisito agli atti con Prot. n. PG/2016/146319 del 03/03/2016, a carattere vincolante ai sensi dell'art. 96 del Dlgs n. 152/2006 ed espresso in senso favorevole, con le seguenti prescrizioni, essendo il corpo idrico superficiale a rischio di raggiungimento dello stato ecologico "buono" al 2021:

- d'installare un contatore di misura dei volumi dell'acqua derivata;

- di rispettare il Deflusso Minimo Vitale (DMV) secondo quanto previsto dalla pianificazione di settore;

- di rimuovere l'opera di presa nel periodo non irriguo da settembre ad aprile;

- di non modificare il profilo di fondo del torrente;

**tenuto conto** che, successivamente, la medesima Autorità, nel parere agli atti con Prot. n. PGBO/2016/19615 del 18/10/2016, ha richiesto di denegare la concessione di acque superficiali, essendo disponibile, per soddisfare gli stessi fabbisogni irrigui, la fonte di acque sotterranee richiesta dalla ditta istante con nuova domanda Prot. n. PGBO/2016/16260 del 01/09/2016 (procedimento BO16A0053);

**visto** che:

- ai sensi dell'art.10 bis della Legge n.241/90, con lettera Prot. n. PGB0/2016/22474 del 28/11/2016, sono stati comunicati al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di concessione di acque superficiali;

- con lettera presentata in data 07/12/2016, agli atti con Prot. n. PGB0/2016/23450 del 12/12/2016, la ditta istante ha presentato osservazioni ai motivi ostativi sostenendo, in sintesi, che la disponibilità di entrambe le fonti idriche consentirebbe di ripartire il prelievo complessivo sulle due fonti mitigandone l'impatto da un punto di vista quantitativo; ed, inoltre, consentirebbe alla ditta di attenuare i rischi d'impresa in caso di accidentale o naturale indisponibilità di una delle due fonti; come pure di razionalizzare da un punto di vista energetico e gestionale l'utilizzo degli impianti irrigui in funzione della distanza dei terreni da ciascuna fonte;

**considerato** che l'art.12 bis del RD n.1775/1933 stabilisce che le acque sotterranee devono essere riservate per l'uso consumo umano e che le stesse possono essere concesse soltanto se viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per ogni singolo fabbisogno e se vi è una accertata carenza di fonti alternative;

**considerato** che i prelievi oggetto dei suddetti pareri dell'Autorità di Bacino del Reno hanno le seguenti caratteristiche in relazione alla pianificazione vigente:

1) il prelievo di acque superficiali avviene nel corpo idrico "Torrente Idice", codice 062000000000 6 ER, con stato ecologico "sufficiente", e senza stress quantitativo, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 e che, in analogia con quanto previsto nella Direttiva "valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano (Delibera n. 8/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po), l'impatto della derivazione sul corpo idrico oggetto di prelievo è lieve, fermo restando l'obbligo di rispettare il Deflusso Minimo Vitale (DMV), fissato ai sensi dell'allegato D della DGR 2067/2015;

2) il prelievo di acque sotterranee avviene dal corpo idrico sotterraneo "Conoide Zena Idice confinato superiore" in stato quantitativo "buono" e che l'impatto della derivazione sul corpo idrico oggetto di prelievo è anch'esso lieve in analogia alla Direttiva sopra citata;

**ritenuto**, pertanto, che, in un contesto di corpi idrici in cui i prelievi determinano un medesimo impatto, sia preferibile procedere al rilascio di una concessione da ciascuna fonte di una quantità d'acqua pari alla metà di quella di fabbisogno annuale (10175 mc/a), in modo da salvaguardare, nello stesso tempo, sia gli interessi ambientali di mantenimento e/o raggiungimento degli obiettivi di qualità di entrambi i corpi idrici; sia le esigenze economiche e gestionali espresse dalla ditta istante;

**considerato** che la ditta istante, in sede di presentazione di concessione di area demaniale con le opere di presa, ha chiarito che le condotte di adduzione alla rete idrica irrigua sono costituite da tubazioni mobili fuori terra, per cui non si rende più necessario procedere al rilascio di una concessione di area demaniale con opere fisse per le medesime;

**preso atto** che il Servizio Area Reno e Po di Volano con nota assunta agli atti al PGBO/2016/17576 del 21/09/2016 ha autorizzato la ditta istante, ai fini idraulici, al mantenimento della pompa sommersa e del relativo tubo di pescaggio nell'area demaniale del torrente Idice, nel rispetto di prescrizioni;

**considerato** che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è assimilabile a quello di *irrigazione agricola*, ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. a) della L.R. n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

**verificato** che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per un importo complessivo di € 154,94;
- dei canoni di concessione 2001-2016 per un importo complessivo di € 118,72;
- del canone di concessione 2017 per un importo di € 40,70;
- del deposito cauzionale di € 250,00;

**preso atto** dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**attestata la** regolarità amministrativa;

**visto** il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

## **DETERMINA**

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla SOCIETA' AGRICOLA MENGOLI RINO, MAURO E GIANNI SS, C.F./P.IVA:02257331203, con sede legale in comune di Castenaso in Via Bagnarese 3, la concessione al prelievo di acque pubbliche superficiali dal torrente Idice nel punto in sponda sinistra, antistante il terreno identificato al NCT del comune di Castenaso al Foglio 15 mappale 22, alle seguenti condizioni:

a) **il prelievo è stabilito** con una con una portata massima di 26,70 l/s fino ad un volume massimo annuale di 10.175 mc/a, ad uso irrigazione agricola;

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata il 31/12/2026**, ai sensi della DGR n.787/2014. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

g) la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee richiesta dal concessionario con domanda Prot. n. PGBO/2016/16260 del 01/09/2016 (procedimento BO16A0053) potrà essere rilasciata soltanto per un volume massimo annuale di prelievo di 10.175 mc/a;

2) di approvare **l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di revocare la Determina n. 6295 del 03/06/2003 dell'ex Servizio Tecnico di Bacino Reno nella parte in cui il concessionario è stato autorizzato in via provvisoria al prelievo dal torrente Idice fino alla conclusione del procedimento relativo alla domanda presentata;

4) di archiviare la domanda di concessione di area demaniale per l'occupazione con le opere di presa, assunta agli atti al Prot. n. PG.2016.40255 del 26/01/2016 (procedimento BO16T0011);

5) di dare atto che il **canone annuale 2017** per l'uso concesso, calcolato in € 40,70=, applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e s.m.i., è stato versato anticipatamente al ritiro del presente atto;

6) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2017, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR;

7) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2017, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- **trasmettere alla Struttura SAC-ARPAE di Bologna** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di

tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

8) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dall'autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo rilasciata con la Determina n. 6295 del 03/06/2003, il Concessionario **ha corrisposto il canone** per gli anni **2001-2016**, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del R.R. 41/2001;

9) di dare atto che la **cauzione** di € 250,00=, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della LR n. 2/2015, è stata versata anticipatamente al ritiro del presente atto;

10) di dare atto che l'importo **dell'imposta di registro** dovuta è inferiore a € 200,00= secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

11) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

12) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

13) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt.143 e 144 del RD n.1775/1933.

Valerio Marroni

## **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica rilasciata alla SOCIETA' AGRICOLA MENGOLI RINO, MAURO E GIANNI SS, C.F./P.IVA:02257331203, con sede legale in comune di Castenaso in Via Bagnarese 3.

### **Art.1**

#### **Ubicazione e descrizione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo**

A) la derivazione avviene nel corpo idrico superficiale "Torrente Idice", nel tratto denominato 062000000000 6 ER, nel punto in sponda sinistra antistante i terreni censiti nel NCT del comune di Castenaso al Foglio 15 mappale 22, di coordinate geografiche UTMER X:698310 Y:932745, così come indicato nella documentazione agli atti;

B) la derivazione avviene mediante elettro pompa sommersa con potenza di 37 KW, regolata alla portata massima di 26,7 l/s, collegata a tubazione mobile fuori terra in acciaio di diametro di 120 mm, di adduzione alla rete idrica irrigua;

C) la derivazione è stabilita con una portata massima di 26,7 l/s per un volume massimo di prelievo di 10.175 mc/a, per l'irrigazione di circa 37 ha di terreno, mediante impianto di irrigazione a pioggia, da maggio ad agosto, con rimozione dell'opera di presa durante i rimanenti mesi;

D) gli usi della risorsa sono assimilabili a quello di *irrigazione agricola*, ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. a1) della L.R. n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

### **Art. 2**

#### **Varianti**

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, a questa Struttura. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

### **Art. 3**

#### **Prescrizioni**

Il concessionario dovrà:

- installare sulla tubazione di mandata della pompa un idoneo dispositivo di misura dei volumi di prelievo; ed inviare, entro il mese di marzo di ogni anno, all'Autorità di Bacino del Reno ed a questa Struttura, le misure di volume rilevate nell'anno precedente;

- predisporre sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.);

- osservare tutte le prescrizioni previste dall'Autorizzazione idraulica, rilasciata dal Servizio Area Reno e Po di Volano ed acquisita agli atti al Prot. n. PGBO/02016/17576 del 21/09/2016, per il mantenimento delle opere di presa in area demaniale;

#### **Art.4**

#### **Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

La derivazione può essere esercitata a condizione che a valle del punto di presa sia sempre garantito nel corpo idrico un **DMV** per il periodo estivo (maggio-settembre) di 340 l/s, e per il restante periodo (ottobre-aprile) di 430 l/s, ai sensi dell'Allegato D della DGR 2067/2015.

Nell'esercizio della derivazione **è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua** escavazioni, buche e sbarramenti, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde, ai sensi del RD n. 523 del 25/07/1904. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni della Struttura, gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde e alle pertinenze del corso d'acqua medesimo;

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il Cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato da questa Struttura. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare la Struttura, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora la Struttura concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere:

- a propria cura e spese, alla **installazione di** idoneo e tarato **strumento** per la misurazione della quantità d'acqua prelevata con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicati come previsto dal comma 3, art. 95 del DLGS 152/06 e dalla DGR n. 2254/2016;

- alla turnazione del prelievo, secondo le modalità che gli saranno formalmente comunicate.

#### **Art.5**

##### **Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione**

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

#### **Art.6**

##### **Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza**

La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2026**. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questa Struttura, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte da questa Struttura, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

#### **Art.7**

##### **Decadenza, revoca e revisione della concessione**

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, questa Struttura può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, la Struttura può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà della Struttura provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del DLgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del RR 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della LR n. 4/2007.

#### **Art.8**

##### **Canone della concessione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il

presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto.

#### **Art. 9 Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

#### **Art. 10 Sanzioni**

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

#### **EPILOGO**

Il sottoscritto Mengoli Gianni, legale rappresentante della SOCIETA' AGRICOLA MENGOLI RINO, MAURO E GIANNI S.S., C.F.:02257331203, con sede legale in comune di Castenaso, Via Bagnarese n.3, presa visione del presente disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato del concessionario per accettazione

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**